

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Aosta

Prot. N. 1455/2013

Aosta 13 novembre 2013

Ai Sostituti Procuratori della Repubblica

Ai Vice Procuratori Onorari

Al Personale Amministrativo

Alla Sezione di Polizia giudiziaria

Al Questore di Aosta

Al Comandante del Gruppo Carabinieri di Aosta

Al Comandante Regionale della Guardia di Finanza

Ai Comandanti delle Polizie Locali

Al Comandante del Corpo Forestale della Valle d'Aosta

e per conoscenza

Al Presidente del Tribunale di Aosta

All'Assessore regionale alla sanità, salute e politiche sociali

Al Dirigente regionale del Servizio politiche sociali

Al Dirigente regionale del Servizio famiglia e politiche giovanili

Al Presidente del Tribunale per i Minorenni di Torino

Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino

Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino

Il Procuratore della Repubblica,

- valutata la necessità di suggerire e divulgare alcune fondamentali linee guida in relazione alla recente Legge 15 ottobre 2013 n. 119, di conversione del decreto legge 14 agosto 2013 n. 93, riguardante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle Province"
- e di adottare, con riferimento ai settori che verranno più oltre indicati, alcune direttive, su cui vi è condivisione da parte dei magistrati dell'Ufficio;

osserva:

Con la **legge 15 ottobre 2013 n, 119**, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013 ed entrata in vigore il **16 ottobre 2013** è stato convertito, con modificazioni, il **decreto legge 14 agosto 2013**, n. 93, che a propria volta era entrato in vigore il **17 agosto 2013** (con ulteriori problemi applicativi di carattere

intertemporale).

Le numerose modifiche di norme sostanziali e processuali, con conseguenti nuovi adempimenti da parte del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, suggeriscono di esporre le **principali novità** e di fornire, **in allegato, i testi coordinati e a confronto** delle disposizioni previgenti al D.L. 93/2013, del predetto D.L. 93/2013 e della Legge 119/2013, con in grassetto le parti modificate (ALL. 1), nonché alcuni "moduli" che l'Ufficio e la Polizia Giudiziaria dovranno adottare nelle situazioni che verranno indicate, nonché alcuni schemi che potranno essere utili nell'applicazione delle norme entrate in vigore.

Il nuovo panorama normativo è molto vasto e complesso.

Di non facile lettura, presenta obiettive incertezze interpretative, rispetto alle quali è comunque necessario ed urgente operare delle scelte, che potranno essere rivalutate alla luce della concreta esperienza e degli orientamenti giurisprudenziali.

Del resto anche la varietà e frammentarietà delle disposizioni, che si innestano su un tessuto normativo già di per sé variegato e frutto di numerosi interventi, succedutisi anche in tempi recenti, rende necessario uno sforzo interpretativo in grado di ricondurre ad unità la materia e di dare significato propositivo ed operativo al complesso di queste norme.

Propongo pertanto alcune linee interpretative molto generali che potranno essere utili per la lettura delle singole modifiche.

a) Ampliamento del concetto di violenza domestica. Ambito e limiti di operatività.

Di estremo interesse la **definizione di "violenza domestica"** che, benché enunciata solo ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione **dell'ammonimento da parte del Questore** "nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai

reati di cui agli articoli 581, nonché 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale nell'ambito di violenza domestica (ossia percosse o lesioni di durata inferiore ai 20 giorni, non aggravate, pur se commesse a danno di coniuge o prossimi congiunti: reati punibili entrambi a querela di parte)" identifica molto bene l'area di doverosa attenzione e di anticipata tutela alla vittima di un ipotizzato *sistema* di violenza che, a prescindere dalla configurazione dei singoli reati, più o meno gravi, che verranno ravvisati e sui quali soltanto, in base al principio di legalità, il giudice dovrà pronunciarsi, deve comunque prevenire accadimenti peggiori e dare alla vittima la possibilità di sottrarsi a tale situazione dolorosa.

La medesima definizione viene riportata dall'art. 4 L. 119/2013 (nuovo art. 18 bis D.Lgs. 286/98) a proposito della **concessione del permesso di soggiorno allo straniero** (che ha comunque ulteriori specifici presupposti), nonché con riferimento alle **informazioni sui centri antiviolenza** presenti sul territorio (compreso l'eventuale contatto con gli stessi) che le **Forze dell'Ordine**, i **Presidi Sanitari** e le **Istituzioni Pubbliche** sono tenuti a dare quando vengano a conoscenza, da parte di chi la subisce, dell'esistenza di tale situazione (art. 11 co 5 D.L. 11/2009 convertito dalla Legge 38/2011).

L'intervento del Questore e degli organi che procedono in via amministrativa è correlato alla mancanza di presentazione di querela (così anche per il reato di *stalking* di cui all'art. 8 Legge 38/2009, istitutiva dell'*ammonimento* ed anche dello stesso reato di cui all'art. 612 bis c.p.: "fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'art. 612 bis c.p., introdotto dall'art. 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta...").

Si pone per coloro che normalmente rivestono <u>anche la qualità di ufficiali di</u> polizia giudiziaria, o comunque di pubblici ufficiali, un delicato problema di <u>valutazione circa la prospettazione di fatti che potrebbero rivelare profili di perseguibilità penale d'ufficio, con conseguente obbligo di trasmettere la notizia di reato alla Procura della Repubblica.</u>

Il nuovo testo normativo afferma che per violenza domestica si intendono "uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica od economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima".

In altre parole, a delineare la violenza domestica è sufficiente anche un solo atto di violenza grave o commesso con modalità brutali, ovvero più atti reiterati di minore gravità.

b) La relazione affettiva. Rilevanza nel diritto penale.

Da segnalare che questo ampliamento del concetto di violenza domestica con estensione alla "relazione affettiva" anche senza convivenza non si riferisce solo ai tre aspetti di natura amministrativa appena indicati.

La relazione affettiva, a prescindere dalla convivenza o dal vincolo matrimoniale attuale o pregresso, ha assunto rilievo anche nel diritto penale, essendo presente come aggravante nel reato di atti persecutori (612 bis c.p.) e come aggravante (con pena autonoma da sei a dodici anni) nel reato di violenza sessuale (art. 609 ter co 5 quater).

c) La c.d. violenza assistita. Rilevanza nel diritto penale.

Un ulteriore "ampliamento" della tutela penale riguarda la c.d. violenza assistita, ossia un aggravamento di pena per chi commette atti di violenza alla persona (inizialmente, con il decreto legge, il riferimento era solo al reato di maltrattamenti) non solo in danno, ma anche soltanto in presenza di persona minore di anni 18, a causa del notevole pregiudizio che la violenza genera, soprattutto quando viene agita su persone con cui si è legati da vincoli affettivi. La disposizione, prevista ora come norma generale dall'art. 61 n. 11 quinquies,

si applica "nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale (artt. da 575 a 593 c.p.), contro la libertà personale (artt. da 605 a 609 octies c.p.), nonché nel delitto di cui all'art. 572 c.p. e pertanto non presuppone necessariamente che il minore abbia con la vittima un rapporto affettivo.

La medesima aggravante ricorre se i predetti reati sono commessi in danno di persona in stato di gravidanza.

Va sottolineata l'importanza di accertare se il minore sia stato direttamente presente all'azione aggressiva e se ne abbia avuta "consapevole percezione".

Altro specifico approfondimento investigativo dovrà essere fatto in ordine alla conoscenza da parte dell'autore del fatto della minore età e dello stato di gravidanza, quando la stessa non sia obiettivamente palese.

L'irrilevanza dell'ignoranza dell'età della persona offesa (art. 609 sexies c.p.) è infatti riferibile solo ai reati sessuali.

d) Comunicazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

Nella medesima direzione di ampliamento di tutela alle persone più vulnerabili, all'interno di relazioni familiari, va il nuovo disposto dell'art. 609 decies c.p. nella parte in cui dispone che il Procuratore della Repubblica debba dare notizia al Tribunale per i Minorenni (rectius alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, posto che il Tribunale per i Minorenni non ha più poteri di ufficio) non solo se si procede per reati di natura sessuale commessi a danno del minore, ma anche per i delitti di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p. (maltrattamenti ed atti persecutori) "se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore".

La segnalazione è finalizzata anche "all'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile", in base ai quali il Tribunale per i Minorenni può pronunziare la decadenza dalla potestà sui figli, ovvero adottare altri idonei provvedimenti, compreso l'allontanamento dalla

residenza familiare del genitore che tiene una condotta pregiudizievole.

Da segnalare che in base all'art. 38 disp. att. al c.c., come modificato con legge 10 dicembre 2012, n. 219, "per i procedimenti di cui all'art. 333 resta esclusa la competenza del Tribunale per i Minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'art. 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo (84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371 ultimo comma), spetta al giudice ordinario".

Dal 2 gennaio 2013 sono inoltre di competenza del Tribunale Ordinario, e non più del Tribunale per i Minorenni, i provvedimenti di cui all'art. 316 c.c. (contrasto sull'esercizio della potestà genitoriale per genitori sposati e non separati o non sposati ma conviventi more uxorio) e di cui all'art. 317 bis (affidamento e mantenimento della prole nel caso di figli di coppie non sposate) per cui anche il richiamo nell'art. 609 decies c.p. all'art. 155 c.c. non appare più congruente.

In tutti questi casi la comunicazione ex art. 609 decies c.p. appare ultronea, essendo competente la Procura della Repubblica presso il Tribunale; tuttavia la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ha competenza esclusiva in tema di dichiarazione di stato di abbandono del minore finalizzata all'adozione e pertanto la comunicazione mantiene una sua validità.

Queste questioni potranno essere meglio affrontate con un "protocollo di intesa" tra i due Uffici di Procura, di prossima attuazione.

In caso di persona offesa dei reati di maltrattamenti o *stalking*, che decida di rifugiarsi in un centro antiviolenza unitamente ai figli, sarà applicabile **l'art. 403 del codice civile** in base al quale la Pubblica Autorità può intervenire a favore dei minori collocandoli in luogo sicuro.

In tal caso sarà compito della Polizia Giudiziaria avvisare di quanto avvenuto la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ai fini dell'adozione di provvedimenti urgenti di limitazione della potestà del genitore cui viene sottratto il minore, ma poiché potrebbe trattarsi di casi, di non facile identificazione (non sempre la parte offesa è in grado, ad esempio, di dare significato giuridico al termine "separazione"), in cui è competente la Procura della Repubblica presso il Tribunale, si dispone che la notizia sia data ad entrambe le Procure che si raccorderanno tra loro.

e) Nuove misure cautelari in presenza di violenza domestica.

Va detto subito che, nonostante il reato di maltrattamenti continui ad avere connotati propri di maggiore gravità e conseguente procedibilità d'ufficio (reiterate condotte di violenza fisica o psicologica nei confronti di una persona della famiglia o comunque convivente - ovvero affidata per motivi di cura o educazione - tali da sottoporre la vittima ad un sistema di vita doloroso ed insostenibile, condotte punite con pena da due a sei anni), le nuove norme rendono possibile un intervento incisivo anche in presenza di reati meno gravi, perseguibili a querela di parte, purché connotati da situazione di pericolosità. Non solo, infatti, è stato introdotto (art. 380 co 1

-ter c.p.p.) **l'arresto obbligatorio in flagranza** per i "delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori previsti dall'**art.** 572 e 612 bis c.p." ed è stata prevista la possibilità **per il Pubblico Ministero** di richiedere al Giudice (**co.** 6 dell'**art.** 282 bis c.p.p.) la misura dell'allontanamento dalla casa familiare (oltre che per i reati, già previsti, di violenza sessuale, prostituzione minorile, 570, 571 ecc..) anche per la fattispecie di cui all'art. 582 c.p. "limitatamente alle ipotesi procedibili di ufficio o comunque aggravate" (quindi anche lesioni inferiori a 20 giorni, procedibili a querela, se commesse nei confronti di familiari e coniuge) e 612 co. 2 c.p. (minaccia grave) in danno dei prossimi congiunti o del convivente (la formulazione della norma fa ritenere che si possa procedere con la misura per tutti i reati elencati anche se commessi nei confronti del convivente, con la sola esclusione delle lesioni inferiori a 20 giorni

(non altrimenti aggravate) ai danni del convivente, in quanto l'art. 577 co. 1 richiama solo il coniuge), ma è stato previsto che la Polizia Giudiziaria possa disporre in via d'urgenza, previa autorizzazione del Pubblico Ministero (anche orale, ma appena possibile scritta), la predetta misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla parte offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei medesimi delitti di cui all'art. 282 bis co. 6, e quindi, ad esempio, anche solo in presenza del reato di minaccia grave nei confronti del convivente, ovvero di lesioni perseguibili a querela (ossia inferiori a 20 giorni), comunque aggravato (ad esempio dall'uso di arma, anche impropria, o dall'essere il destinatario della lesione il coniuge o un familiare) "ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa" (art. 384 bis c.p.p.).

Gli operanti dovranno acquisire un valido supporto indiziario soprattutto quando emergano situazioni di possibile conflitto extrapenale che possano indurre a dubitare di una possibile strumentalizzazione.

Si evidenzia inoltre che la **Polizia Giudiziaria**, nei casi di lesioni inferiori ai venti giorni, aggravate dall'essere state commesse nei confronti di persona della famiglia, **dovrà sempre raccogliere a verbale la querela** della persona offesa, con una dettagliata descrizione dei fatti, anche se la stessa sia stata proposta **oralmente** e nell'immediatezza si sia proceduto all'allontanamento dell'aggressore limitandosi a dare atto della sussistenza della condizione di procedibilità.

Ricordo che la querela, in caso di tale intervento urgente, potrà essere raccolta anche da un Agente di P.G. presente nel luogo: l'art. 384 bis co 2 c.p.p. richiama infatti espressamente l'art. 381 co 3 c.p.p., che ammette l'eccezione con riferimento all'arresto facoltativo in flagranza di reato.

Sempre per espresso richiamo dell'art. 384 bis co 2 c.p.p., la disciplina relativa alla convalida dell'arresto in flagranza di reato e/o del fermo di indiziato di

delitto (artt. 385 e ss c.p.p.) si applica "in quanto compatibile" all'allontanamento di urgenza dalla casa familiare.

Pertanto, entro 48 ore dall'esecuzione del provvedimento di allontanamento, il Pubblico Ministero ne chiederà la convalida al Giudice delle Indagini Preliminari ed entro le successive 48 ore il Giudice si pronuncerà sulla convalida e sull'applicazione della misura richiesta dal Pubblico Ministero.

E' stato anche previsto che alla convalida possa procedersi ex art. 449 c.p.p. con contestuale giudizio direttissimo.

Si sottolinea che nel verbale di sottoposizione alla misura di allontanamento la Polizia Giudiziaria, oltre a dare atto dell'autorizzazione del Pubblico Ministero, dovrà esporre puntuale motivazione circa la sussistenza di fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa (quindi elencando elementi quali le affermazioni di quest'ultima con riscontri dati dalle dichiarazioni di vicini o altri componenti della famiglia, documentazione fotografica delle lesioni, soprattutto se gravi o brutali, precedente documentazione medica, attestazione di altri interventi presso il medesimo nucleo familiare ecc...).

f) Caratteristiche della violenza domestica

Un primo aspetto appare essenziale: la violenza domestica da perseguire penalmente e, a ben vedere, anche per ottenere presidi di tipo diverso (accoglienza presso i centri antiviolenza, permesso di soggiorno ecc..) deve avere delle caratteristiche peculiari da individuarsi nella previsione di reiteratezza di comportamenti dannosi per l'integrità fisica o psichica di una persona.

Non va quindi confusa con situazioni di conflittualità tra coniugi o conviventi, anche separati o in via di separazione (che spesso litigano, come l'esperienza mette in evidenza, per questioni attinenti l'educazione, la cura e le visite dei figli).

In questi casi potranno essere ravvisati altre fattispecie di reato (es. 388 c.p. mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, 660 c.p. molestia o disturbo alle persone), ovvero situazioni che, pur molto delicate e rilevanti per le inevitabili ripercussioni sui figli, restano di rilevanza civile.

Ciò che, in effetti, la legge vuole giustamente sottolineare è che anche un episodio di apparente scarsa gravità può essere sintomatico dell'esistenza, purtroppo talora non presa in adeguata considerazione, sia per indifferenza, sia per il comportamento poco collaborativo della vittima, che ha una forte dipendenza psicologica dalla persona cui è legata affettivamente, di situazioni molto gravi sotto il profilo del dolore costantemente inflitto, ovvero del pericolo di gesti estremi che spesso nascono da un modo distorto di intendere i rapporti affettivi, vissuti come dominio ed esasperata possessività dell'altro (in tal senso, e per le caratteristiche della società odierna, non necessariamente collegato ad una situazione di convivenza: il riferimento è al reato di stalking).

Innanzi tutto ci si deve quindi far carico del fatto che un avvenimento apparentemente catalogabile come reato perseguibile a querela di parte possa invece presentare i caratteri di un più grave reato perseguibile di ufficio.

Questo aspetto, già presente nella nostra legislazione, è sicuramente stato considerato in molte notizie di reato da polizia giudiziaria e magistrati che hanno correttamente operato con professionalità e massima attenzione, tuttavia la nuova legislazione vuole sottolineare in modo particolare la necessità di considerare tali aspetti che comunque presentano risvolti di indubbia complessità.

Del resto, come si è appena visto, un intervento penale incisivo (allontanamento dalla casa familiare) si pone anche per il solo reato di lesioni o minaccia grave in ambito familiare quale fase iniziale di una situazione di maltrattamenti non ancora avvenuta ma ragionevolmente prevedibile, al fine di impedire sul nascere l'instaurarsi di gravi situazioni di reato.

g) Nuova disciplina della querela nel reato di stalking

Anche la nuova disciplina sulla querela nel reato di *stalking* ripropone il tema del **reale vaglio delle motivazioni che inducono al venir meno della richiesta di intervento penale,** correlativamente ad una responsabilizzazione di chi la propone e che deve essere consapevole di una precisa scelta non facilmente modificabile.

Il D.L. 93 del 2013 aveva disposto, con previsione analoga a quella in materia di violenza sessuale (art. 609 septies c.p.), l'irrevocabilità della querela anche per il reato di atti persecutori.

La legge di conversione ha invece adottato una soluzione parzialmente diversa disponendo al quarto comma dell'art. 612 bis c.p. "La remissione di querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612 secondo comma c.p.", ossia minaccia grave o fatta nei modi di cui all'art. 339 c.p. (con armi, da persona travisata, da più persone riunite, con scritto anonimo o in modo simbolico ecc..).

Le opinioni su che cosa si debba intendere per remissione "processuale" sono molto diverse tra loro, posto che l'autorità di fronte a cui deve essere effettuata viene identificata da alcuni nella Polizia Giudiziaria, da altri nel Pubblico Ministero e da altri ancora solo nel Giudice, con la conseguenza che, anche in caso di dichiarazione della parte offesa di voler rimettere la querela nei casi consentiti, il P.M. dovrebbe comunque esercitare l'azione penale (artt. 152 c.p. e art. 340 c.p.p.).

Poiché la *ratio* della disposizione sta nel controllo delle effettive motivazioni che inducono a richiedere l'estinzione del procedimento penale, appare prioritario che tali motivazioni vengano esplicitate e verbalizzate.

Si ritiene, inoltre, che per essere "processuale" la remissione di querela debba essere fatta davanti all'Autorità Giudiziaria procedente, individuabile anche nel Pubblico Ministero che, in caso di valutazione favorevole, trasmetterà al Giudice richiesta di archiviazione, con possibilità di quest'ultimo

di effettuare il proprio vaglio, eventualmente respingendola.

Nel caso in cui la parte offesa si rivolga alla Polizia Giudiziaria, quest'ultima, raccolte a verbale le motivazioni, le trasmetterà al Pubblico Ministero, informandola che dovrà comunque effettuare la remissione di querela davanti al magistrato.

La querela potrà essere rimessa in caso di condotta di *stalking* caratterizzata da un unico episodio di minaccia, anche grave, e plurimi episodi di molestie, ovvero da più episodi di minacce (o molestie) non gravi.

Per i procedimenti in corso, in assenza di disciplina transitoria, tenendo presente i principi del *tempus regit actum* per le disposizioni strettamente processuali e l'art. 2 c.p., che impone l'applicazione della disciplina più favorevole per gli aspetti di natura sostanziale, si ritiene quanto segue

- le querele presentate in data anteriore al 17 agosto 2013 sono tutte rimettibili, ma, se non ancora rimesse, dovranno eventualmente esserlo con le forme previste dalla legge 119/2013, ossia con dichiarazione motivata davanti al magistrato;
- le querele presentate dopo il 17 agosto 2013 sono irrevocabili solo nei casi di condotte persecutorie realizzate con minacce reiterate gravi e negli altri casi sono rimettibili davanti all'Autorità Giudiziaria che procede.

h) Aspetti operativi nelle indagini

Da queste considerazioni emerge con evidenza che il dato più importante da attuare è quello di procedere - ai fini di reale comprensione circa gravità ed estensione della violenza - ad una accurata ricostruzione dei fatti, già più volte raccomandata agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria della Sezione e dei Servizi del territorio, anche con riferimento ai reati di competenza del Giudice di Pace, sui quali questo Ufficio (come emerge da precedenti direttive in materia) ha sempre prestato la massima attenzione.

Da segnalare che - pur con il limite del mantenimento di tale competenza per le

lesioni nei confronti dell'ascendente o del discendente di cui all'art. 577 co. 1 c.p., probabile frutto di errore – la legge 119/2013 ha modificato **la competenza del Giudice di Pace** con riferimento al reato di lesioni in ambito familiare nei confronti delle persone di cui all'art. 577 co. 2 (coniuge, fratello o sorella, padre o madre adottivi, figlio adottivo o affine in linea retta), con espressa estensione al convivente.

La disposizione è **immediatamente applicabile** e rimangono esclusi dalla competenza del Giudice Ordinario, in base al principio della *perpetuatio iurisdictionis*, solo i casi in cui sia già stata esercitata l'azione penale con firma del decreto di citazione a giudizio (completo di data).

Le tecniche di indagine nell'ambito dei reati familiari, o comunque dove esiste violenza alla persona, soprattutto se questa si trova in una situazione di vulnerabilità per diversi motivi (persona anziana, disabile, facile ad essere sfruttata o manipolata ecc...) richiedono impegno e professionalità, con attento "ascolto" e successiva corretta verbalizzazione delle dichiarazioni della parte offesa, delle persone informate sui fatti da individuarsi dopo adeguata ricerca (parenti, amici, vicini di casa, insegnanti dei minori, persone che hanno assistito ad episodi di violenza ecc..), acquisizione di eventuale documentazione medica per episodi di lesioni, nonché di altri interventi effettuati da diverse Forze dell'ordine, dagli Assistenti sociali ecc...

La necessità di comprendere nel modo più accurato possibile i contorni delle relazioni da cui scaturiscono fatti di rilievo penale, anche procedibili a querela di parte (che, si sottolinea, va sempre raccolta a verbale, anche quando si sia dato atto della sua oralità, proprio per descrivere le precise modalità con cui sono state inferte le lesioni o attuate le gravi minacce, i motivi che hanno scatenato l'episodio e la conferma che si tratti di un avvenimento isolato, ovvero del segmento di una condotta abituale) è di fondamentale importanza per decidere, da parte della stessa Polizia Giudiziaria, se procedere all'arresto in flagranza con riferimento ai più gravi reati di maltrattamenti o *stalking*, ovvero all'allontanamento urgente dalla casa familiare per il meno grave reato di lesioni,

minaccia grave, abuso dei mezzi di correzione e di disciplina (ed altri indicati dal co. 6 dell'art. 282 bis c.p.p.), pur con la prognosi di reiteratezza di comportamenti violenti, di cui si è detto al paragrafo e).

Non solo. La raccolta di tutti i dati e delle dichiarazioni utili ad una conoscenza accurata della situazione è fondamentale anche per la scelta del tipo di misura cautelare che il Pubblico Ministero dovrà richiedere ed il Giudice applicare, considerata l'ampiezza degli strumenti offerti dalla legge, tanto più che la detenzione in carcere è possibile sia per il reato di cui all'art. 572 c.p. che per il reato di cui all'art. 612 bis c.p.

Significativamente con la legge 9 agosto 2013 n. 94 (c.d. svuotacarceri) il limite di pena per poter emettere una misura cautelare in carcere è stato elevato da quattro a cinque anni e la pena edittale massima per il reato di *stalking*, che era di quattro anni, è stata elevata a cinque.

La scelta tra le misure cautelari appare particolarmente delicata in rapporto alla reale pericolosità del destinatario, posto che la decisione di richiedere o adottare una misura non adeguata potrebbe comportare una situazione di maggiore pericolosità per la vittima (si pensi ai tristi casi di cronaca in cui all'indagato, cui era stata applicata la misura degli arresti domiciliari, è seguita evasione e uccisione della parte offesa).

i) Mezzi di ricerca della prova e mezzi di prova

Il Pubblico Ministero ha oggi molti strumenti investigativi per acquisire elementi che possano far ritenere ragionevolmente rispondente a verità la sua ricostruzione dei fatti, con il conseguente esercizio dell'azione penale e richiesta di misure cautelari, ovvero richiesta di archiviazione.

Con la legge 119/2013, che ha completato i precedenti interventi normativi, è attualmente possibile disporre intercettazioni telefoniche.

In particolare, il comma *f-quater* dell'art. 266, introdotto dalla legge 119/2013, ha esteso la possibilità di intercettazioni telefoniche ed ambientali al reato di cui

all'art. **612 bis c.p.**, mentre per il reato di cui all'art. **572 c.p.** la stessa era già divenuta possibile con la legge 1 ottobre 2012 n. 172 (ratifica ed esecuzione della convenzione di Lanzarote) che, modificando la pena del reato, oltre ad elevare il minimo edittale a due anni, aveva elevato il massimo a sei anni.

E' inoltre possibile richiedere l'incidente probatorio con "modalità protette" sia per il reato di atti persecutori (612 bis c.p.) che per quello di maltrattamenti (572 c.p.) "ove tra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni" (art. 598 co. 5 bis, oltre che per gli altri numerosi reati attinenti la sfera sessuale e di violenza alla persona ivi indicati).

Anche per quanto riguarda la **fase dibattimentale** sono state introdotte modifiche all'**art. 498 co. 4 c.p.p.** inserendo l'art. 572 c.p. (accanto a tutti i reati attinenti la sfera sessuale, la violenza alla persona ed al 612 bis c.p.) tra quelli per cui l'esame del minore, o del maggiorenne infermo di mente, vittime del reato, può avvenire con l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

E' stata anche introdotta, con il **co. 4 quater** del medesimo articolo, la possibilità di adottare **modalità protette**, in presenza di tutti i reati sopra indicati, anche per la **persona maggiorenne**, tenuto conto della "particolare vulnerabilità della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede".

1) Assunzione di sommarie informazioni da parte di minori di anni 18.

L'art. 351 c.p.p è stato modificato aggiungendo i delitti di cui agli artt. 572, 609 undecies (adescamento di minori) e 612 bis c.p., a quelli di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies c.p., per i quali "la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto di psicologia o psichiatria infantile nominato dal Pubblico Ministero". Il comma 1 bis dell'art. 362 c.p.p. prevede analogo obbligo per il Pubblico Ministero che intenda assumere informazioni da un minore di anni 18 e l'art. 391 bis co. 5 bis c.p.p. per il difensore in sede di

investigazioni difensive.

Si è molto discusso su questa disposizione, non essendo chiaro il significato del termine "avvalersi" dell'esperto.

Posto che sorgono perplessità sull'utilità, nel corso dell'assunzione di informazioni, della presenza "muta" di un esperto, che non è un consulente (pur dovendo essere nominato dal P.M. ex art. 359 c.p.p.), appare ragionevole ritenere che nei casi più delicati e complessi, soprattutto se la vittima è un minore in tenera età, sia opportuno disporre una vera e propria consulenza sull'attendibilità del minore, ovvero richiedere al GIP una perizia con le forme dell'incidente probatorio.

In altri casi in cui, o per gli anni del minore, prossimo alla maggiore età, o per il tipo di reato da accertare, tale necessità non sussista, si potrà procedere all'audizione del minore - da parte degli Ufficiali di P.G. della Sezione che hanno seguito dei corsi di formazione (alcuni dei quali in programmazione) - nelle forme protette e videoregistrate che nel nostro Ufficio sono possibili per l'esistenza presso la Sezione di P.G. di una accogliente stanza con vetrospecchio, con possibilità di videoregistrazione ed impianto citofonico.

In una recente sentenza la Corte di Cassazione (Sezione IV, 12 marzo 2013 - 12 aprile 2013 n. 16981) ha infatti affermato che "il disposto del nuovo comma 1 ter dell'articolo 351 c.p.p. non introduce alcun obbligo di escussione del minore alla presenza dell'esperto sanzionato per il caso di inosservanza a pena di inutilizzabilità. La presenza dell'esperto è piuttosto una cautela, rimessa alla valutazione del pubblico ministero, ai fini del giudizio di attendibilità e genuinità della deposizione del minore". La Corte in motivazione ha evidenziato che l'indicazione delle Carte internazionali intervenute in materia (Carta di Noto e Convenzione di Lanzarote) non è tanto quella di garantire la presenza di un esperto, quanto quella di procedere alla videoregistrazione dell'esame, che, di norma, è necessaria e sufficiente per soddisfare le esigenze di riscontro dell'attendibilità e genuinità della deposizione. In altre parole ciò che conta è acquisire una dichiarazione genuina e

successivamente verificabile nel contraddittorio.

m) importanza dell'intervento dei servizi socio-assistenziali del territorio anche con riferimento all'indagato.

L'art. 282 quater c.p.p. all'ultimo comma prevede che l'autore del reato in ambito familiare possa sottoporsi ad un **programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio assistenziali del territorio**, che daranno comunicazione dell'eventuale esito positivo del percorso al pubblico ministero e al giudice, ai fini della valutazione di cui all'art. 299 co. 2 c.p.p. (sostituzione della misura con altra meno grave o con modalità meno gravose).

L'esito positivo del programma di prevenzione della violenza potrebbe essere utile anche in altre situazioni.

Poiché tra le aggravanti del nuovo art. 612 bis c.p. vi è anche quella che a commettere il reato sia "il coniuge, anche non separato o divorziato", viene meno quello che fino ad oggi era ritenuto il principale elemento differenziale tra il reato di maltrattamenti e quello di *stalking*.

Il legislatore ha voluto fornire la più ampia tutela all'integrità non solo fisica ma anche psichica di chi si trova all'interno della famiglia (il reato di maltrattamenti psicologici non è sempre agevole da provare), tuttavia l'art. 612 bis c.p. si applica "salvo che il fatto non costituisca più grave reato" ed il reato di cui all'art. 572 c.p. è sicuramente più grave, salvo che, per il concreto svolgersi dei fatti nel tempo, non si verifichi la concorrenza di entrambe le fattispecie.

In situazioni di minore gravità, in cui l'indagato si rivolga ai servizi socio assistenziali per superare le sue difficoltà di rapporto interpersonale o familiare, la contestazione del reato di cui all'art. 612 bis c.p. con possibilità di rimessione di querela (sempre che non vi sia stata reiteratezza di minacce gravi), potrebbe rivelarsi utile strumento per superare pericolosi momenti di crisi familiare.

n) Partecipazione della parte offesa al procedimento penale. Possibilità di non far conoscere il proprio domicilio. Di essere assistita e protetta dai

servizi socio-assistenziali.

Altro aspetto fondamentale nel nuovo impianto normativo è quello della partecipazione della parte offesa a tutto l'iter del procedimento.

Dal 16 ottobre 2013 sono previste **quattro tipi di avvisi**, rispettivamente rivolti a diverse categorie di persone (ALL.2)

Il nuovo art. 101 c.p.p. (informazione alla parte offesa, da parte della Polizia Giudiziaria e del Pubblico Ministero, al momento dell'acquisizione della notizia di reato, della facoltà di nominare un difensore, con possibilità di accesso al patrocinio a spese dello Stato) si riferisce indistintamente a tutti i reati e pone non pochi problemi interpretativi.

Innanzi tutto è bene distinguere tra persona offesa e persona danneggiata dal reato, in quanto **solo la prima** ha diritto alle informazioni previste dall'art. 335 c.p.p. Sono, ad esempio, semplici danneggiati il parente di un anziano che denuncia una circonvenzione di incapace o una truffa aggravata ai danni di un prossimo congiunto; l'Ordine professionale che propone un esposto nei confronti di un proprio iscritto in situazioni che andranno vagliate in giudizio, al momento della costituzione di parte civile, ecc...

Un'eccezione può essere fatta quando la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato perché in tal caso, in base al disposto di cui all'art. 90 co. 3 c.p.p., i diritti del danneggiato sono parificati a quelli della parte offesa ("qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti (307 co. 4 c.p.) di essa").

Mentre non si ravvisano problemi particolari a fornire le informazioni sopra indicate alla persona offesa che presenta una denuncia o una querela, la situazione appare diversa nel caso di "acquisizione" della notizia di reato da altra fonte.

Innanzi tutto potrebbe porsi un problema di segreto investigativo per esigenze

attinenti l'attività di indagine nei confronti della stessa parte offesa, inoltre, tale comunicazione, limitata al titolo del reato, nonché al luogo e tempo della sua commissione - non potendosi indicare il nome del o degli indagati - da un lato potrebbe essere priva di significato, dall'altro, qualora la parte sia in grado di individuare l'autore del reato, potrebbe creare pericolo di divulgazione a terzi, ovvero all'indagato, prima che quest'ultimo venga a conoscenza del procedimento.

Appare quindi ragionevole disporre che la Polizia Giudiziaria informi sempre la parte offesa (di qualsiasi reato) della facoltà di nominare un difensore, con possibilità di accesso al patrocinio a spese dello Stato, secondo il modulo allegato, ogni qual volta la stessa proponga denuncia o querela e sempre che sia priva di difensore di fiducia perché in tal caso è già stato realizzato lo scopo della norma (ALL.3).

Allo stesso modo e con lo stesso "modulo" procederà la Segreteria del Pubblico Ministero nei casi (residuali) di diretta presentazione dei predetti atti.

Nei casi di diversa acquisizione della notizia di reato, il Pubblico Ministero, salva in ogni caso la valutazione di esigenze investigative (ALL.4), provvederà a notificare la predetta informazione dopo che l'indagato è venuto a conoscenza del procedimento a suo carico, ovvero, qualora questa evenienza non dovesse verificarsi, alla chiusura delle indagini preliminari (ALL.5).

Nel caso di reati in materia edilizia ed ambientale il Pubblico Ministero valuterà caso per caso la necessità di trasmissione dell'avviso ex art. 101 c.p.p., omettendolo, per motivi di economia processuale, in tutti i casi in cui la segnalazione provenga proprio dal Comune e le violazione siano già prescritte, ovvero di non particolare rilevanza.

L'art. 408 c.p.p. (avviso alla persona offesa - che ne abbia fatto specifica richiesta - che il Pubblico Ministero ha chiesto al Giudice l'archiviazione della notizia di reato, con possibilità nel termine di 10 giorni di prendere visione degli atti e presentare opposizione, con richiesta motivata di prosecuzione delle

indagini), **nella sua nuova formulazione**, al comma 3 bis, dispone "Per i delitti commessi con violenza alla persona, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a 20 giorni".

Premesso che dal 17 agosto al 15 ottobre 2013 l'avviso era dovuto solo alle parti offese del reato di maltrattamenti, la nuova disciplina circa la notifica della richiesta di archiviazione si applica a tutte le parti offese di reati commessi con violenza alla persona e indipendentemente da una richiesta di essere notiziati.

Si allega un elenco di reati (che nella pratica ricorrono più frequentemente) in cui si ravvisa la commissione degli stessi "con violenza alla persona" (ALL.6), rammentando che in tutti questi casi il modulo già in uso per il 408 c.p.p. va modificato con l'indicazione di giorni 20, anziché 10 quale termine per fare opposizione.

In questi medesimi casi, già all'atto dell'ordine di iscrizione, verrà barrata la casella del 408, con l'indicazione "20 giorni", indipendentemente dalla richiesta della parte.

Le singole Segreterie dei magistrati e lo stesso P.M. sono tenuti, comunque, a verificare questi dati, considerata l'importanza dell'adempimento.

Si ricorda che secondo il principio *tempus regit actum* la norma si applica anche ai procedimenti pendenti e che l'inosservanza potrebbe dare adito a ricorso per Cassazione da parte della persona offesa che non abbia ricevuto il dovuto avviso.

Il nuovo articolo 415 bis c.p.p. (Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari) prevede che il pubblico ministero, il quale, se non ritiene di formulare richiesta di archiviazione, fa notificare all'indagato e al suo difensore l'avviso della conclusione delle indagini preliminari, con possibilità di conoscere tutti gli atti, di presentare memorie e chiedere di essere interrogato, provveda a notificare tale avviso, quando si procede per i reati di cui agli art. 572 e 612 bis c.p., anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla

persona offesa.

Da segnalare che la parte offesa di questi reati può eleggere domicilio presso il difensore, ovvero presso altra persona, mantenendo nascosto il proprio domicilio.

In quest'ultimo caso le comunicazioni a lei rivolte dovranno essere ivi notificate.

L'avviso di conclusione delle indagini preliminari si applica quindi soltanto alle parti offese dei reati di maltrattamenti e *stalking*.

Da evidenziare che la parte offesa non ha le stesse facoltà dell'indagato (il 2°, 3°, 4° e 5° comma dell'art. 415 bis c.p.p. si riferiscono solo a quest'ultimo).

L'autorizzazione ad ottenere copia degli atti ex art. 116 c.p.p. sarà di volta in volta valutata dal P.M. (anche in considerazione dell'eventuale citazione in giudizio della persona offesa come testimone).

Sia per evitare che la parte offesa ritenga erroneamente di avere le stesse facoltà dell'indagato, sia per evitare che riceva l'avviso prima dello stesso (nel caso in cui per quest'ultimo l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. costituisca anche avviso di garanzia), è opportuno adottare un "modulo" di avviso separato e con indicazioni specifiche (ALL 7).

Il nuovo art. 299 c.p.p. (Revoca e sostituzione delle misure) dispone che i provvedimenti di revoca o di sostituzione, con altra meno gravosa, delle misure cautelari previste dagli artt. 282 bis (allontanamento dalla casa familiare), 282 ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa), 283 (divieto e obbligo di dimora), 284 (arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare in carcere) e 286 c.p.p. (custodia cautelare in luogo di cura), applicate nei procedimenti riguardanti delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della Polizia Giudiziaria, ai Servizi socio-assistenziali e al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla medesima persona offesa.

Inoltre, sia in fase di indagini preliminari, sia dopo la chiusura delle stesse, il pubblico ministero o l'imputato che richiedano (al di fuori dell'interrogatorio

di garanzia) la revoca, o la sostituzione di una di tali misure con altra meno gravosa, devono **notificarla, a pena di inammissibilità**, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla medesima persona offesa, nella propria residenza, salvo che quest'ultima non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio che, per evidenti motivi di tutela, dovrà essere privilegiato (con l'avviso che ha due giorni di tempo per presentare memorie).

l) Ulteriori comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza e ai servizi socio assistenziali

L'art. 282 quater c.p.p. – che già disponeva che i provvedimenti di cui agli artt. 282 bis (allontamento dalla casa familiare) e 283 ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) dovessero essere comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, nella nuova formulazione dispone che gli stessi siano comunicati alla parte offesa e ai servizi socioassistenziali del territorio.

Al secondo comma afferma inoltre "Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'art. 299 co 2".

Si ritiene che il Pubblico Ministero debba sempre esprimere sul punto un parere motivato.

Nell'augurare a tutti buon lavoro, comunico che sono disponibile a incontri per chiarire anche eventuali aspetti non trattati e per raccogliere osservazioni e suggerimenti.

Il PROCURATORE DELLA REPUBBLICA dott.ssa Marilinda Mineccia